

SCHEDA INFORMATIVA: CAMBIO DI RESIDENZA IN TEMPO REALE” – D.L. n. 5 del 09.02.2012, convertito in legge 4 aprile 2012 n. 35 recante “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”. L’art. 5 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito in legge 4 aprile 2012 n. 35, introduce nuove disposizioni in materia anagrafica, riguardanti le modalità con cui effettuare le dichiarazioni anagrafiche di cui all’art. 13, comma 1, lett. a) – trasferimento di residenza, b) – costituzione o mutamenti di famiglia e convivenza, c) – cambiamento di abitazione, del vigente Regolamento Anagrafico (D.P.R. 223/89). Le nuove disposizioni entrano in vigore dal 09.05.2012. I cittadini potranno presentare validamente le proprie istanze/dichiarazioni:

TRAMITE IL PORTALE ANPR, oppure:

♣ allo sportello dell’Ufficio Servizi Demografici; ♣ a mezzo di raccomandata con il servizio postale, indirizzata a: Comune di ♣ in via telematica, agli indirizzi di posta elettronica dei servizi demografici del Comune nel rispetto di UNA delle seguenti condizioni: - la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale; - il dichiarante sia identificato attraverso l’utilizzo della carta di identità elettronica, della carta nazionale dei servizi, o altri strumenti idonei; - che la dichiarazione sia trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata del richiedente; - la copia della dichiarazione recante la firma autografa e la copia del documento di identità (fronte e retro) del dichiarante, siano acquisite mediante scanner e trasmesse tramite posta elettronica semplice. Il Comune, entro due giorni lavorativi dalla presentazione dell’istanza/dichiarazione, deve provvedere alla conseguente registrazione dell’iscrizione anagrafica, della cancellazione o del cambio di abitazione, fermo restando che gli effetti giuridici decorrono dalla data di presentazione. L’Ufficio Servizi Demografici provvederà solo successivamente ed entro 45 giorni, nel rispetto delle nuove disposizioni, all’accertamento del possesso dei requisiti necessari ed all’adozione degli ulteriori adempimenti. A tale procedimento di verifica si applica il silenzio-assenso di cui all’art. 20 della L. 241/90, per cui, qualora nel suddetto termine di 45 giorni non venga effettuata comunicazione dei requisiti mancanti, l’iscrizione (o registrazione) si intende confermata. Nel caso in cui si riscontrino dichiarazioni non corrispondenti al vero, si applicano le disposizioni degli artt. 75 e 76 del

D.P.R. 445/2000, i quali dispongono rispettivamente la decadenza dai benefici acquisiti per effetto della dichiarazione, nonché il rilievo penale della dichiarazione mendace. In caso di esito negativo degli accertamenti, ovvero di verificata assenza dei requisiti, verrà inoltre ripristinata la posizione anagrafica precedente. Si evidenzia infine, che fino a che il Comune di precedente iscrizione anagrafica non avrà comunicato la conferma dei dati al nuovo (entro 5 giorni), sarà consentito il rilascio esclusivamente dei certificati di residenza e stato di famiglia, limitatamente alle informazioni documentate e di ogni altro dato comunque in possesso dell'ufficio.